



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Programma di sviluppo rurale 2014-2022: modalità per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma di impegni assunti sulla misura 11.1 "Conversione all'Agricoltura biologica" per l'anno 2025
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Dipartimento Competente	Direzione generale Turismo, agricoltura e aree protette
Soggetto Emanante	Gloria MANARATTI
Responsabile Procedimento	Nicoletta ROSSI
Soggetto Responsabile	Gloria MANARATTI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 6870 del 6/10/2015, e successive modifiche e integrazioni, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo 2014/2020;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2021)/7589 del 19/10/2021 con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014/2020 e viene pianificato l'impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive, ammontanti complessivamente a euro 104.614.682,84;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;

Visto il decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

Visto il decreto del MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 862/2016 e ss.mm.ii. in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari;
- nn. 272/2021, 825/2021, 251/2022 con le quali si sono approvate le modalità e i termini di presentazione delle domande di aiuto sulla misura 11 "Agricoltura biologica" per gli anni 2021 e 2022;

- nn. 313/2017, 810/2018 e 298/2020 con le quali si sono individuate le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della misura 11 "Agricoltura biologica";
- n. 752/2024 ultima approvazione del PSR 2014-2022;

Richiamati i decreti del dirigente nn. 2318/2024 e 8832/2024 in merito alle modalità per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo sulla base degli impegni di gestione attivati in Regione Liguria;

Considerato che, in base delle suddette deliberazioni, è stato previsto che l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni assunti negli anni 2021 e 2022 nonché l'adeguamento delle procedure di presentazione a seguito di eventuali aggiornamenti normativi siano stabiliti con decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

Considerato che, il decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale":

- all'art. 6 dispone che il decreto del MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- all'art. 7, par. 1, fissa al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale a valere sulla programmazione 2014-2022;

Considerato anche che:

- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le istruzioni operative fornite da AGEA stessa;
- ai sensi dell'art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;

Considerato, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, in base all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea, agli impegni finanziati con le risorse del PSR 2014-2022 continua ad applicarsi il quadro giuridico di condizionalità definito dal decreto ministeriale del MIPAAF del 10 marzo 2020 n. 2588 solo nel caso in cui il beneficiario non riceva contemporaneamente pagamenti a superficie anche dal Piano Strategico della PAC 2023-2027;
- dove il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie del Piano Strategico della PAC, si applica il quadro giuridico della nuova condizionalità rafforzata relativa alla programmazione 2023-2027 che include anche i controlli di cui al reg (UE) n. 1306/2013 e, nel caso di inosservanze delle regole della condizionalità rafforzata, AGEA effettuerà i controlli a norma dell'art. 96 del reg. (UE) n. 1306/2013;
- è necessario sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

Considerato, altresì, che con il decreto del Dirigente n. 8832/2024 sono state definite le decurtazioni dei premi previste in seguito all'adesione nel medesimo anno a finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegni quinquennali assunti sulla misura 11.1 al fine di garantire per il 2025 il sostegno agli agricoltori che attuano tali impegni nella propria azienda;

Ritenuto di fornire, in allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 11.1 per l'anno 2025;

Preso atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma per l'anno 2025 di un impegno quinquennale assunto sul PSR 2014-2022 a partire dall'anno 2021 e 2022 sulla misura 11.1 "Conversione all'agricoltura biologica";
2. di approvare le disposizioni tecniche e procedurali allegate (Allegato n. 1) al presente atto quale parte integrante e necessaria;
3. di stabilire che:
 - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le istruzioni operative emesse da AGEA stessa;

- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate secondo quanto previsto dalle istruzioni AGEA entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2025;

- ogni eventuale proroga ai suddetti termini concessa dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e/o da AGEA sarà ritenuta automaticamente recepita senza la necessità di adottare ulteriori atti a tale scopo;

- ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del medesimo regolamento;

- ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno;

4. stabilire che, ai sensi dell'art. 8 punto 1 del PSR 2014-2022 al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le domande presentate sulle misure 10.1 e 11;

5. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:

- sottostare agli obblighi previsti per il 2025 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 solo nel caso in cui il beneficiario non riceva contemporaneamente pagamenti a superficie anche dal Piano Strategico della PAC 2023-2027,

- ove il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie del Piano Strategico della PAC, si applica il quadro giuridico della nuova condizionalità rafforzata relativa alla programmazione 2023-2027 che include anche i controlli di cui al reg (UE) n. 1306/2013 e, nel caso di inosservanze delle regole della condizionalità rafforzata, AGEA effettuerà i controlli a norma dell'art. 96 del reg (UE) n. 1306/2013;

- sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

6. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2022 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

7. di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento Allegato 2 "Informativa relativa al trattamento dei dati personali" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web “www.agriligurianet.it” e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

9. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari si devono intendere applicarsi le indicazioni contenute nella DGR n. 862 del 20/09/2016 ed eventuali ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO N. 1

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- se biologica, assicurarsi della congruità della notifica aziendale, presentata al sistema informatico biologico (SIB), con la reale situazione aziendale registrata nel fascicolo aziendale;
- assicurarsi, se azienda zootecnica, della congruità della consistenza zootecnica aziendale con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN.

Una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata dal beneficiario tramite il sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo verrà presa in carico con un codice a barre, una data e un numero di protocollo AGEA che farà fede per la verifica della consegna entro i termini previsti e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) n. 640/2014.

Si ricorda che:

- l'impegno **dura l'annualità 2025 dal 15 maggio al 15 maggio 2026;**
- ai sensi del art. 8.1 del PSR, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le misure a superficie e/o UBA;**
- **NON sono consentiti ampliamenti d'impegno.**

In caso di cessione totale o parziale di azienda, il cambio di titolarità dovrà essere comunicato entro 30 giorni dall'evento. Il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale o parziale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate.

Si rende noto anche che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it".

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2022 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.

Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali) in base all'Allegato n. 2 del presente atto.

In attuazione dell'art. 13 del citato regolamento 2016/679/UE (GRPD) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 2 al presente avviso.

Misura 11 "Agricoltura biologica"

11.1.A Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) o almeno aver presentato notifica di inizio attività, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e ss.mm.ii. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi tutti gli anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Importi dei premi annui

- 2000 euro/ha floricole;
- 1500 euro/ha vite e fruttiferi;
- 1350 euro/ha olivo;

- 2000 euro/ha ortive;
- 400 euro/ha seminativi e foraggere (sono esclusi prati naturali e prati-pascoli);
- 400 euro/ha prati stabili.

Per le aziende zootecniche biologiche e/o miste:

- 750 euro/ha prati, prati-pascoli, pascoli

DECURTAZIONI PREMI PER ADESIONE AD altri INTERVENTI DEL PSP 2023/2027

Nella seguente tabella sono riportate l'entità delle riduzioni da applicare ai premi relativi alla misura 11 che contemporaneamente beneficiano di interventi del PSP 2023-2027:

INTERVENTO PRINCIPALE	PLUA INTERO	INTERVENTO CUMULATO	DECURTAZIONE	PLUA FINALE
SRA 21.2	€ 538,70	MIS 11(arboree*)	170,10 €	368,60 €
GIUSTIFICAZIONI: impegno sovrapposto compensato I02.4 (Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009) quantizzato in SRA21 in €170,10. Per quanto in premessa specificato nel caso di misura 11.2 (Mantenimento dell'agricoltura biologica) con presentazione di prima domanda nel 2024 si decurta il 62,5% di 170.10€, pari a 106,31 €, mentre nel caso di presentazione domanda misura 11.2 nel 2023 e non nel 2024 si decurta il 37,5% di 170.10€, pari a 63,78€				
*Con il termine "MIS_11 arboree" ci si riferisce ai premi per olivo, vite, fruttiferi e floricole arboree				

Nel caso ci siano più di due interventi:

INTERVENTO 1	INTERVENTO 2	INTERVENTO 3	MISURA	DECURTAZIONE**
ACA 5.1	ACA 21.2	ACA 25.2 solo impegni principali	MIS 11(solo per vite)	€ 587,95
**le giustificazioni relative agli impegni sovrapposti compensati sono riportate nei punti da C1 a C4. Si detraggono 285,80 euro per sovrapposizione tra 5.1 e 21.2, 132,00 euro per sovrapposizione tra 21.2 e 25.2, 170,15 euro per sovrapposizione tra 11 e 21.2. Non si detraggono 120,00 euro per sovrapposizione tra 5.1 e 25.2 perché già considerati dalle precedenti				
INTERVENTO 1	INTERVENTO 2	INTERVENTO 3	MISURA	DECURTAZIONE**
ACA 5.1	ACA 21.2	ACA 25.2 con impegni facoltativi	MIS 11(solo per vite)	€ 587,95
**le giustificazioni relative agli impegni sovrapposti compensati sono riportate nei punti da C1 a C4. Si detraggono 285,80 euro per sovrapposizione tra 5.1 e 21.2, 132,00 euro per sovrapposizione tra 21.2 e 25.2, 170,15 euro per sovrapposizione tra 11 e 21.2. Non si detraggono 120,00 euro per sovrapposizione tra 5.1 e 25.2 perché già considerati dalle precedenti				

Non si registrano decurtazioni per la contemporanea adesione a impegni su Ecoschemi.

Altra possibilità di doppio finanziamento è quella connessa a differenti anni di domanda, in quanto il PSR ha inizio impegno il 15 maggio mentre il PSP 2023-2027 il 1° gennaio di ciascun anno.

Nel caso in cui il beneficiario di una domanda presentata nel 2025 come quinto e ultimo anno d'impegno, che termina il quindi 15 maggio 2026, aderisse anche ad un nuovo impegno sul medesimo intervento (SRA 29.2) sul PSP 2023/2027 il 1° gennaio 2025 si avrebbe una sovrapposizione temporale per il periodo tra il 1° gennaio il 15 maggio 2025. In questo caso si applicherà una riduzione del 37,5 % del premio per evitare un doppio pagamento degli stessi impegni per il periodo di sovrapposizione temporale.

ALLEGATO N. 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione Liguria. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti:

rpd@regione.liguria.it;
protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1 Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2 Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3 Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4 Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a

memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679. Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6 Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell’assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell’ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7 Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l’interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l’interessato;
- l’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.